

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E GESTIONE DEI SINISTRI

TRA

il COMUNE DI ATRI, con sede in, Codice Fiscale, (di seguito denominata "Stazione Appaltante" o "Ente"), rappresentato ai fini del presente atto da....., nato a..... il, in qualità di

E

....., con sede legale in, Codice Fiscale e Partita IVA, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) – Sezione B al n., (di seguito denominato "Broker" o "Affidatario"), rappresentato ai fini del presente atto da, nato a il, in qualità di

(Collettivamente denominate "le Parti")

PREMESSO CHE:

- Con Determina a Contrarre n. del, la Stazione Appaltante ha stabilito di avviare un'indagine di mercato per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo nelle modalità di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
- Con Istanza di adesione all'indagine di mercato, l'Operatore Economico ha presentato sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Tuttogare – Asmecom la propria offerta tecnica ed economica l'affidamento del suddetto servizio (CIG:).
- L'offerta presentata dal Broker è risultata la migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nel disciplinare della procedura di affidamento.
- Con determina n. del, il servizio in oggetto è stato affidato al Broker.
- Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, come dettagliatamente descritto nel disciplinare della procedura di affidamento (Allegato 1 al presente contratto) e nell'Istanza di adesione all'indagine di mercato presentata dal Broker (Allegato 2 al presente contratto), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il servizio dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività indicate al punto 1 "OGGETTO DEL SERVIZIO" del disciplinare della procedura.
3. Il Broker si impegna a svolgere l'incarico con la massima diligenza professionale, nell'esclusivo interesse dell'Ente e in piena autonomia gestionale e organizzativa, nel rispetto delle normative

vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e relativi regolamenti IVASS.

Art. 2 – Durata del Contratto

1. La durata dell'incarico è fissata in anni 6, a decorrere dal e con scadenza il, come previsto al punto 2 "DURATA DELL'APPALTO" del disciplinare.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo per 12 mesi agli stessi patti e condizioni, previa formale comunicazione da inviarsi al Broker.
3. È altresì prevista la possibilità di proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 3 – Corrispettivo

1. Il servizio di brokeraggio assicurativo e gestione dei sinistri sarà remunerato esclusivamente tramite provvigioni, a carico delle Compagnie di Assicurazione presso le quali verranno intermedie le polizze per conto dell'Ente, secondo le percentuali definite nella determina di affidamento al termine dell'indagine di mercato.
2. Nessun altro compenso, onere o rimborso spese sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al Broker per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.
3. Il Broker si impegna a dichiarare preventivamente all'Ente la natura e l'ammontare delle provvigioni percepite da ciascuna Compagnia di Assicurazione per ogni contratto intermediato.

Art. 4 – Obblighi del Broker

1. Il Broker si obbliga a:
 - Eseguire le prestazioni contrattuali con la massima diligenza, perizia e professionalità, operando nell'esclusivo interesse dell'Ente.
 - Mantenere l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) – Sezione B per tutta la durata del contratto.
 - Mantenere in essere una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00, per l'intera durata del contratto e per i cinque anni successivi alla sua cessazione, fornendo all'Ente copia della polizza e delle quietanze di pagamento.
 - Fornire consulenza indipendente e imparziale, basata su un'analisi sufficientemente ampia del mercato assicurativo.
 - Assistere l'Ente nella gestione dei sinistri, dalla denuncia alla liquidazione, curando gli interessi dell'Ente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione.
 - Rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di intermediazione assicurativa, antiriciclaggio, trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - GDPR) e tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).
 - Fornire reportistica periodica secondo quanto concordato con l'Ente e specificato nell'offerta tecnica.

- Mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza in esecuzione del presente contratto.
- Collaborare lealmente con gli uffici dell'Ente.
- Adempiere a tutti gli obblighi previsti dal disciplinare e dall'offerta tecnica.

Art. 5 – Obblighi della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante si obbliga a:
 - Fornire al Broker tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'espletamento dell'incarico.
 - Collaborare attivamente con il Broker per la corretta esecuzione del servizio.
 - Comunicare tempestivamente al Broker ogni variazione dei rischi o delle esigenze assicurative.

Art. 6 – Cauzione Definitiva

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento e del rimborso delle somme pagate in più, il Broker ha costituito, prima della stipula del presente contratto, una garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale stimato, come indicato nel disciplinare.
2. La cauzione definitiva sarà svincolata secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Divieto di Cessione del Contratto e Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Broker di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena la nullità della cessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto.
2. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto non è consentito.

Art. 8 – Risoluzione del Contratto

1. La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, nei seguenti casi di grave inadempimento da parte del Broker:
 - Perdita dei requisiti di idoneità professionale (es. cancellazione dal RUI).
 - Mancata costituzione o reintegro della cauzione definitiva o della polizza RC professionale.
 - Grave e reiterata negligenza nell'esecuzione delle prestazioni.
 - Violazione degli obblighi di riservatezza.
 - Cessione non autorizzata del contratto.
2. Il contratto si intenderà risolto di diritto anche nei casi previsti dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.
3. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni.

Art. 9 – Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente contratto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Il Broker agisce in qualità di Responsabile del Trattamento per i dati personali dell'Ente e dei suoi assicurati che tratterà per conto della Stazione Appaltante, la quale riveste il ruolo di Titolare del Trattamento. Verrà sottoscritto apposito atto di nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 10 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Spese Contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, incluse quelle di bollo e registrazione (ove dovuta), sono a carico del Broker.

Art. 12 – Controversie e Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo.
2. È esclusa la clausola compromissoria.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del disciplinare, dell'offerta tecnica ed economica, del D.Lgs. 36/2023, del Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti applicabili in materia.

Art. 14 – Domicilio delle Parti e Comunicazioni

1. Ai fini del presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali come sopra indicate.
2. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
 - Per la Stazione Appaltante: postacert@pec.comune.atri.te.it
 - Per il Broker:

Art. 15 – Clausole Finali

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto dovranno essere stipulate per iscritto, a pena di nullità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

.....

Per la Stazione Appaltante

Il [Qualifica del rappresentante]

Per il Broker

Il Legale Rappresentante

[Nome e Cognome del rappresentante]
rappresentante

[Nome e Cognome del legale
del Broker]

Allegati da richiamare e includere:

- Allegato 1: Disciplinare della procedura di affidamento
- Allegato 2: Istanza di partecipazione all'indagine di mercato
- Allegato 3: Copia della polizza RC Professionale del Broker
- Allegato 4: Copia della Cauzione Definitiva